

N. R.G. 17752/2019



TRIBUNALE DI BOLOGNA  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa n. 17752/2019 R.G.

promossa da

**Z. S.R.L.**

contro

**D. M. G.**

**K. A. B.**

**Verbale dell'udienza in assenza  
conseguente a [trattazione scritta](#)  
(art. 83, 7° co., lett. h), d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020)  
dopo un primo rinvio ex art. 309 c.p.c.**

Oggi **29 maggio 2020**, alle ore 13,00, il giudice, esaminato il fascicolo informatico; ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Il giudice,

richiamate le [linee guida 7 maggio 2020](#) adottate dal Presidente del Tribunale di Bologna all'esito della sottoscrizione del protocollo d'intesa sulla fissazione e trattazione delle udienze nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020;

dato atto che:

- con ordinanza 1 aprile 2020 era stata fissata l'udienza 21 maggio 2020 per trattazione scritta ex art. 81, 7° co., lett. f), d.l. n. 27/2020 (poi convertito in l. n. 27/2020);

- nell'ordinanza 1 aprile 2020 era espressamente affermato che <<il mancato deposito della nota sarà considerato equivalente alla mancata comparizione fisica in udienza (artt. 181 e 309 c.p.c.)>>;

- nessuna delle parti aveva depositato la nota scritta nel termine, anteriore alla data dell'udienza in assenza 21 maggio 2020, assegnato con ordinanza 1 aprile 2020;

- all'udienza in assenza 21 maggio 2020 è stato disposto un rinvio ex art. 309 c.p.c. all'odierna udienza, anch'essa conseguente a trattazione scritta;

- nessuna delle parti ha depositato la nota scritta nel termine assegnato come da verbale telematico 21 maggio 2020;

ritenuto che:

- come già osservato nell'ordinanza a verbale telematico 21 maggio 2020 (v. anche l'ordinanza 28 maggio 2020 nella causa n. 11412/2018 R.G.), pur in assenza di un'espressa previsione legislativa *ad hoc* ma nel quadro delle finalità perseguite dalla decretazione d'urgenza (contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica sull'attività giudiziaria, consentire lo svolgimento delle udienze civili con modalità alternative e segnatamente mediante videoconferenza oppure all'esito di trattazione scritta), il mancato deposito della nota scritta ai sensi dell'art. 83, 7° co., lett. h), d.l. cit. (o mancata partecipazione all'udienza mediante

collegamento da remoto, lett. f), art. cit.) va equiparato alla mancata comparizione all'udienza in presenza, e ciò sulla base di una interpretazione estensiva che appare ragionevole in quanto:

1) prende le mosse dall'impostazione seguita dal legislatore dell'emergenza epidemiologica (assegnare al giudice, responsabile della direzione del procedimento ex art. 175 c.p.c. e del rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, la scelta tra le possibili modalità di svolgimento dell'udienza in alternativa al mero rinvio delle cause a data successiva – allo stato – al 31 luglio 2020);

2) valorizza il testo delle disposizioni in esame nella parte in cui si qualifica come udienza, o comunque a questa si assimila, l'attività realizzata <<mediante collegamenti da remoto>> o <<mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte>> cui segue un provvedimento del giudice (l'art. 83, 6° co. e 7° co., lettere h) e f), d.l. cit., come modificato dall'art. 3, 1° co., 2), lett. b), lett. c), lett. i), d.l. 30 aprile 2020, n. 28, non ancora convertito in legge, pone tra le possibili <<misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienicosanitarie>>, le due modalità protette che consentono pur sempre, in forma nuova, di dar corso allo <<svolgimento delle udienze civili>>);

3) tiene conto della necessità dell'impulso di parte come fattore determinante non solo dell'avvio ma anche della prosecuzione, o della riattivazione, del processo civile, in conformità al principio dispositivo (cfr., con riguardo a fattispecie e profili differenti, Cass., sez. I, ord. 24 settembre 2019, n. 23720, Cass., sez. II, 13 settembre 2019, n. 22950, Cass., sez. II, 27 febbraio 2019, n. 5741, Cass., sez. III, ord. 20 aprile 2018, n. 9820, Cass., sez. II, 5 febbraio 2018, n. 2757, Cass., sez. III, ord. 28 luglio 2017, n. 18775, Cass., sez. VI-2, ord. 17 febbraio 2014, n. 3626, Cass., sez. I, 9 luglio 2003, n. 10796, Cass., sez. I, 25 giugno 2002, n. 9247, Cass., sez. II, 17 ottobre 2001, n. 12652, Cass., sez. III, 25 luglio 2000, n. 9730, Cass., sez. lav., 26 gennaio 1995, n. 913, Cass., sez. II, 24 settembre 1994, n. 7855): ecco dunque che l'inerzia, l'inattività delle parti (private: il p.m. interveniente non ha la disponibilità del processo, Cass., 8 marzo 1972, n. 654), ossia un comportamento meramente omissivo ma tipizzato dal legislatore (non comparire davanti al giudice per due volte successive nell'udienza in presenza, la c.d. diserzione bilaterale: evenienza cui può essere assimilato, in via di interpretazione estensiva, il non depositare le note scritte, nella trattazione ai sensi della citata lett. h), o il non partecipare all'udienza da remoto di cui alla citata lett. f)), può assumere il significato di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del processo, ossia comprovare il venir meno del necessario impulso processuale di parte, e così giustificare la produzione degli effetti di cui al secondo periodo del 1° comma dell'art. 181 c.p.c.;

- in definitiva non vi è ragione per ritenere che norme generali del processo civile di primo grado, quali sono gli artt. 181 e 309 c.p.c., non debbano trovare applicazione (coi necessari adattamenti quanto alla individuazione dei presupposti di fatto) quando le udienze civili, al fine di consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie e così delle doverose precauzioni imposte dall'emergenza epidemiologica, si svolgano secondo le modalità alternative e protette di cui al citato art. 83, 7° co., lett. h) o f) ma pur sempre in conformità ai principi generali del processo civile; una diversa lettura porterebbe ad una interpretazione non coerente con i tratti distintivi del processo civile (dovrebbe in altri termini concludersi nel senso che la causa deve proseguire anche se le parti non vi abbiano più interesse) e del tutto irragionevole nel contesto di un'emergenza, che impone invece di contenere gli effetti dell'epidemia sull'attività giudiziaria e così di evitare attività inutili perché non più sorrette dall'interesse delle parti e che andrebbero a discapito della trattazione delle altre cause;

- l'ordinanza 5 maggio 2020 aveva già avvertito le parti sul significato da attribuire al mancato deposito in via telematica della nota scritta: deve dunque ritenersi che esse consapevolmente abbiano deciso di non depositare la nota scritta;

- a tali conclusioni (su cui v. Trib. Bologna, ord. 21 maggio 2020; Trib. Bologna, ord. 28 maggio 2020) giungono anche il protocollo d'intesa intercorso tra Tribunale ordinario di Bologna,



Procura della Repubblica presso il Tribunale e Ordine degli avvocati di Bologna per la fissazione e trattazione delle udienze civili nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020 sottoscritto il 7 maggio 2020 a Bologna (richiamato dalle linee guida 7 maggio 2020 adottate dal Presidente del Tribunale di Bologna) e numerosi altri protocolli siglati in altre sedi;

- l'odierna udienza in assenza è stata fissata quale udienza di rinvio ex art. 309 c.p.c.;
- per due volte consecutive le parti hanno omesso di depositare la nota scritta, tenendo dunque un comportamento equiparabile alla c.d. doppia diserzione bilaterale;
- trova pertanto applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., cui consegue l'estinzione del processo;
- il provvedimento inserito nel presente verbale telematico, in quanto tale conoscibile dalle parti, non è oggetto di autonoma comunicazione (v. ora le richiamate le linee guida 7 maggio 2020);

**p.q.m.**

visto l'art. 309 c.p.c. in relazione all'art. 181, 1° co., c.p.c.

**dichiara l'estinzione** del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Il giudice

Antonio Costanzo

